



Federazione Sport Sordi Italia

FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA

CALCIO A 5 FEMMINILE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE 2

- 1. Comunicazioni della F.I.G.C. - Divisione Calcio a Cinque**
- 2. Comunicazioni del Giudice Sportivo**
- 3. Comunicazioni della segreteria FSSI**

3.1 Risultati

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione delle calciatrici che via hanno preso parte:

Gare del 29 maggio 2009 – Semifinali

ASSD Rende/CSS Genova 3-10

GSS Palermo/GSS Reggio Emilia 4-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE UNICO

Gara ASSD RENDE/CSS GENOVA del 29 maggio 2009

Il Giudice Unico della FSSI,

esaminati gli atti relativi al reclamo proposto dalla soc. ASSD Rende (ricevuto alle ore 17.30 del 29 maggio 2009), in merito alla posizione delle calciatrici della soc. CSS Genova, FABBIANI Ilaria e PINTUS Marianna, che hanno partecipato alla gara in questione;

valutate le argomentazioni addotte dalla società ASSD Rende che ha richiesto, in forza di quanto previsto al punto 2, comma 2) del "Regolamento" del Campionato in questione, pubblicato con Com. Uff. n. 1 del 21 gennaio 2009, che si allega, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 alla società CSS Genova;

osserva





Federazione Sport Sordi Italia

La norma di riferimento (art. 2, comma 2, del “Regolamento” della manifestazione) rende accoglibile il reclamo proposto dalla società ASSD Rende. La previsione normativa appare chiara nel suo tenore letterale laddove si dispone che:

“La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste, stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento che deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dall’inizio della gara di semifinale, al fine di consentire all’ufficio Tesseramenti della FSSI di effettuare i necessari controlli in ordine alla regolarità dei rispettivi tesseramenti”.

Da un attento controllo presso l’Ufficio Tesseramenti della FSSI, inerente alle rispettive posizioni di tesseramento delle calciatrici FABBIANI e PINTUS, emerge inequivocabilmente che le richieste di tesseramento per entrambe sono pervenute via fax in data 28 maggio 2009, alle ore 15.51, peraltro con allegata documentazione in modo incompleto.

PQM

L’utilizzazione delle suddette calciatrici della società CSS Genova in occasione della gara di semifinale ASSD Rende/CSS Genova deve ritenersi, pertanto, del tutto illegittima e comporta nei confronti della stessa società CSS Genova, come previsto dai RICHIAMI REGOLAMENTARI del “Regolamento” del Campionato stesso, che si allega, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6, ai sensi dell’art. 17, punto 5, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, per aver fatto partecipare alla gara in questione le calciatrici FABBIANI Ilaria e PINTUS Marianna che non avevano titolo per prendervi parte.

- Altre decisioni prese in campo dall’arbitro
- Turno di finale
- Squadre

Pubblicato il 29 maggio 2009





Federazione Sport Sordi Italia

Il Giudice Unico

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Unico, nella seduta del 2/06/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1. Coppa Italia Calcio a 5 maschile

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 23/05/2009

GARA SOSPESA

GS ENS Catania – ASD Teate 88 Chieti del 23 maggio 2009-06-08

Il Giudice Unico,

Rilevato dagli atti ufficiali di gara che l'incontro in epigrafe è stato definitivamente sospeso dall'arbitro al 17' del 1° Tempo in quanto la Società GS ENS Catania presentatasi all'incontro con soli n. 3 giocatori, rimaneva con soli due elementi ed impossibilitata quindi a proseguire il gioco per carenza del numero minimo di calciatori.

P.Q.M.

Vista la regola n° 3 del Regolamento di gioco e l'art.17 1° comma del nuovo Codice di giustizia sportiva, si decide:





Federazione Sport Sordi Italia

di comminare alla Società GS ENS Catania la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 quale migliore risultato conseguito dalla squadra avversaria sul terreno di gioco all'atto della sospensione dell'incontro decretata dall'arbitro.

A carico di calciatori espulsi dal campo:

Squalifica da tutte le competizioni FSSI fino al 30 settembre 2011

MAZZEI MARCO CONVITTO SORDI DI ROMA

Espulso per aver protestato avverso l'arbitro in maniera minacciosa, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose, colpendogli ripetutamente la fronte con il dito indice, portato a forza fuori dal terreno di gioco dai propri compagni di squadra, divincolandosi lanciava una bottiglia piena d'acqua contro l'arbitro senza colpirlo.

Nel rientrare nello spogliatoio, colpiva con violenza la porta dello stesso causando danni che saranno quantificati e rimborsati dalla Società proprietaria del tesseramento dell'atleta.

Squalifica per due giornate

(da scontare nella prossima edizione della Coppa Italia 2009/2010)

CAPODIFERRO ANTONIO ASD POL. SORDI BARI

(perché colpiva con la mano un avversario sulla bocca a gioco fermo)

A carico di calciatori espulsi dal campo per doppia ammonizione:

Squalifica per una giornata

(da scontare nella prossima edizione della Coppa Italia 2009/2010)

AMAS FABIO GS ENS Catania

A carico di calciatori non espulsi dal campo:

Squalifica per quattro giornate di gara

(da scontare nella prossima edizione della Coppa Italia 2009/2010)





Federazione Sport Sordi Italia

STAGNO ROBERTO CONVITTO SORDI DI ROMA

Al termine della manifestazione della gara di Coppa Italia, in borghese tentava di aggredire uno dei direttori di gara profferendo frasi minacciose e offensive, è stato allontanato da alcuni compagni di squadra

Squalifica una gara per 2^a ammonizione

(da scontare nella prossima edizione della Coppa Italia 2009/2010)

CAPPIELLO DOMENICO

ASD POL. SORDI BARI

1^a AMMONIZIONI CON DIFFIDA

CAPPIELLO DOMENICO

ASD POL. SORDI BARI

AMAS FABIO

GS ENS CATANIA

PETRALIA ROSSANO

GS ENS CATANIA

MELATTI ALESSIO

ASD TEATE 88 CHIETI

MELATTI FABIO

ASD TEATE 88 CHIETI

SCAGLIONE MIRKO

ASD DEAFSPQR

AMMENDE

€ 200,00

ASD DEAFSPQR

(per mancanza del servizio sanitario, quale Società responsabile dell'organizzazione dell'evento nei giorni di gara del 23 maggio 2009.)

€ 200,00

CONVITTO SORDI DI ROMA

(per condotta antisportiva, proteste verbali con offese continuative, e minacce intimidatorie di un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara)

€ 100,00

CONVITTO SORDI DI ROMA

(per condotta antisportiva, proteste verbali con offese continuative di un proprio tesserato nei confronti di un direttore di gare al termine della manifestazione)

€ 10,00

GS ENS CATANIA

(per ammonizione di due propri tesserato)





Federazione Sport Sordi Italia

€ 10,00 ASD TEATE 88 CHIETI
(per ammonizione di due propri tesserato)

€ 5,00 ASD POL. SORDI BARI
(per ammonizione di un proprio tesserato)

€ 5,00 ASD DEAFSPQR
(per ammonizione di un proprio tesserato)

Roma 5 giugno 2009

IL GIUDICE UNICO

